

guardo, è la pronuncia secondo la quale il provvedimento di confisca, disposto contestualmente ad archiviazione per morte del reo, di somma di danaro sequestrata come prezzo del reato (nella specie, commercio non autorizzato di plutonio) è da ritenere legittimo – stante la non estensibilità alle misure di sicurezza patrimoniali, a norma dell'art. 236 c.p., comma 2, del disposto dell'art. 210 stesso codice che preclude l'applicazione di quelle personali in caso di estinzione del reato – e non è suscettibile di revoca su istanza degli eredi dell'imputato deceduto, che non sono qualificabili come terzi estranei ai quali la cosa appartiene, in quanto un loro eventuale diritto sul bene oggetto della richiesta di restituzione dovrebbe derivare, jure haereditario, da analogo diritto del dante causa, che è insussistente perché estintosi proprio con la confisca”.

Può dunque rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità esclude la restituzione del bene confiscato in caso di estinzione del reato, ivi compresa l'ipotesi del decesso dell'imputato.

3. L'amnistia

Procedendo secondo l'ordine di disciplina nel Codice penale, occorre prendere in esame la disciplina dell'amnistia, di cui all'art. 151 c.p. e all'art. 79 della Carta Costituzionale, come riscritto nel 1992.

La disposizione codicistica citata prevede, al comma primo, che *“L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie”*.

Emerge dunque dal testo dell'articolo 151 c.p. che la norma prende in considerazione due distinte ipotesi, riconducibili, la prima, alle cause di estinzione del reato e, la seconda, alle cause di estinzione della pena.

La dottrina distingue infatti la c.d. amnistia propria, che interviene prima che sia divenuta definitiva la sentenza di condanna, estinguendo il reato, dalla c.d. amnistia impropria, destinata invece a incidere sull'esecuzione della pena principale e delle pene accessorie e, pertanto, riconducibile alle cause di estinzione della pena.

In entrambi i casi, si tratta di un provvedimento legislativo, di iniziativa del Parlamento, che assolve ad una funzione di clemenza, da un lato, e di pacificazione sociale, dall'altro, tradite tuttavia dal frequente ricorso in passato a tale strumento da parte del legislatore, anche in assenza di effettive esigenze politico-sociali.

In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale, con sentenza n. 175 del 1971, in cui si dà atto delle perplessità che, già in sede di lavori preparatori alla Costituzione, avevano riguardato l'opportunità di introdurre nell'ordinamento un istituto che è stato definito da alcuni dei Padri Costituenti un *imero*

“relitto storico””; nella stessa sentenza si evidenzia che la Costituzione – già nella originaria formulazione dell’art. 79, modificato nel 1992 – ha espressamente affermato il carattere eccezionale dei provvedimenti di amnistia, *“così da farla ritenere validamente consentita solo nel caso della sopravvenienza di circostanze siffatte da condurre a considerare i reati precedentemente commessi, in quanto legati ad un momento storico ormai superato, non più offensivi della coscienza sociale”*, stigmatizzando già all’epoca la *“anteriore prassi caratterizzata da una eccessiva frequenza delle concessioni di amnistia”*.

Si evidenzia infatti, nella motivazione della sentenza citata, che *“i nobili propositi del costituente non hanno trovato attuazione, sicché i provvedimenti di clemenza dopo il 1946 si sono moltiplicati con un ritmo assai superiore a quello dell’antecedente regime”*, affermando che il vaglio di legittimità costituzionale delle leggi di amnistia adottate in violazione dei canoni di eccezionalità e ragionevolezza, impone *“il ricorso ad accertamenti assai più penetranti di quelli consentiti, da riferire sia alla entità dei reati considerati degni di oblio, sia alle valutazioni di opportunità in ordine alla situazione politica ritenuta tale da consigliare il ricorso alla amnistia, nonché alla individuazione del momento da cui debba farsi validamente decorrere”*.

La perdurante *“leggerezza”* del legislatore nella concessione dell’amnistia e i dubbi che l’originaria disciplina costituzionale poneva, in merito alle competenze degli organi coinvolti nel relativo procedimento, diviso tra Parlamento e Presidente della Repubblica, hanno infine suggerito la riscrittura dell’art. 79 Cost.⁷, che oggi prevede, al comma primo, che *“L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale”*, precisando ai successivi commi che *“La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione”* e *“In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge”*.

⁷ Per comodità del lettore e al fine di consentire un immediato raffronto tra l’originario testo dell’art. 79 Cost. e quello vigente, si riporta di seguito il primo: *“79. L’amnistia e l’indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione”*. Il riparto tra i due organi costituzionali poneva il problema di stabilire se il Presidente della Repubblica dovesse limitarsi a recepire le indicazioni contenute nella legge di delegazione delle Camere, o se spettasse al primo un margine discrezionale in merito alle fattispecie penali interessate dall’amnistia o alle pene per cui concedere l’indulto. Il dibattito costituzionale derivatone portò all’affermazione della prima tesi prima di essere sopito con la riscrittura dell’articolo con legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.

Il carattere eccezionale delle leggi di amnistia, al pari di quelle con cui è concesso l'indulto, è dunque assicurato oggi dall'aggravamento del relativo procedimento legislativo, che richiede una maggioranza qualificata di due terzi dei componenti (e non dei votanti) di ciascuna Camera, che deve sussistere nella votazione di ogni singolo articolo (sebbene solitamente il contenuto di siffatte leggi sia concentrato in un articolo unico) e in quella finale.

Il comma secondo impone espressamente, inoltre, l'individuazione del termine entro cui i fatti devono essere stati commessi per godere dell'amnistia, precisandosi, al comma terzo, che in ogni caso non possono essere amnistiati i reati commessi successivamente alla presentazione del relativo disegno di legge (al pari di quanto già previsto nell'originario testo dell'art. 79 Cost.), così da evitare comportamenti criminali e opportunistici dettati dalla notizia della prossimità temporale dell'amnistia⁸.

La disciplina costituzionale è completata da quella dell'art. 151 c.p. che, tuttavia, al comma terzo, contraddice il disposto del nuovo testo dell'art. 79 Cost., allorché prevede che *“L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa”*, invece che a tutto il giorno precedente la presentazione del disegno di legge.

La disposizione non è stata tuttavia oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale, a differenza del comma primo dell'art. 151 c.p., che, con la summenzionata sentenza n. 175 del 1971, è stato ritenuto contrastante con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nella parte in cui escludeva la rinuncia all'applicazione dell'amnistia; si osserva infatti, nella motivazione della sentenza, che *“a differenza di quanto avviene nel caso di abrogazione di una norma penale, l'amnistia non elimina l'astratta previsione punitiva relativa a determinati comportamenti, ma si limita ad arrestare la procedibilità dei giudizi relativamente a dati reati, con riferimento al tempo in cui sono stati commessi. Pertanto, con l'obbligo fatto al giudice di dichiarare in tutti i giudizi in corso al momento del sopravvenire di un procedimento di amnistia, l'estinzione del reato [...] viene compromessa irrimediabilmente la soddisfazione dell'interesse ad ottenere una sentenza di merito, vincolando invece l'imputato a soggiacere ad una pronuncia di proscioglimento, la quale, appunto perché non scende ad accertare e neppure solo a delibare la fondatezza dell'accusa, se anche sottrae ad ogni pena, non conferisce*

⁸ Si rinvia al primo e al terzo volume (rispettivamente in relazione alla successione di norme penali e alla distinzione tra consumazione e perfezionamento del reato), per l'esame delle norme che regolano l'individuazione del *tempus commissi delicti*, anche al fine di stabilire se il reato possa o meno rientrare nel novero di quelli oggetto di amnistia (o di indulto).

alcuna certezza circa l'effettiva estraneità dell'imputato all'accusa contro di lui promossa, e quindi lascia senza protezione il diritto alla piena integrità dell'onore e della reputazione".

Deve infine darsi atto di quanto previsto al comma secondo dell'art. 151 c.p., ai sensi del quale *"Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessuta"*, così regolando gli effetti della causa di estinzione del reato relativamente alle ipotesi di concorso formale, reato continuato o reato complesso (oggetto di approfondimento nel terzo volume).

Il comma quarto dell'articolo in esame prevede inoltre che *"L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi"*, che dovranno essere individuati nel relativo testo di legge e subordineranno al loro rispetto l'effetto estintivo del reato. La legge di amnistia dovrà inoltre individuare i reati cui la stessa si applica, attraverso l'indicazione dei relativi articoli di legge ovvero mediante l'individuazione di un tetto di pena edittale, precisando se e quali circostanze debbano tenersi in considerazione ai fini del calcolo della pena.

L'art. 151 c.p. si chiude con la previsione di alcune cause ostative all'applicazione dell'amnistia, che precludono pertanto l'effetto estintivo della stessa, salvo che la legge di concessione non preveda – espressamente – il contrario: si tratta della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza (escluse dunque l'abitualità e la professionalità nelle contravvenzioni), nonché delle forme di recidiva diverse da quella semplice, di cui ai commi secondo e seguenti dell'art. 99 c.p.

In tutti questi casi, tuttavia, l'effetto preclusivo presuppone che la dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza nel delitto, ovvero della recidiva, siano intervenute con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge di amnistia.

4. La remissione della querela

La terza causa di estinzione del reato disciplinata dal Codice penale è la remissione della querela da parte della persona offesa, nel caso di delitti punibili a querela di parte (fatta eccezione per quelli che, per espressa previsione di legge, pur essendo punibili a querela di parte, non consentono la successiva remissione, come ad esempio nel caso del delitto di violenza sessuale, di cui all'art. 609 *bis* c.p., per il quale la remissione è esclusa ai sensi dell'art. 609 *septies*, comma terzo, c.p.).

Occorre preliminarmente precisare che la querela è disciplinata dagli artt. 120 ss. c.p., tra le condizioni di procedibilità del reato, rappresentando un requisito processuale in assenza del quale il giudice non può pervenire ad

una decisione nel merito e deve pronunciare sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato (ove, per le medesime ragioni, non sia stata già disposta l'archiviazione del procedimento penale, da parte del G.I.P., ai sensi dell'art. 411, comma primo, c.p.p., ovvero già pronunciata sentenza di non luogo a procedere, da parte del G.U.P., in sede di udienza preliminare, ai sensi dell'art. 425, comma primo, c.p.p.).

L'art. 120 c.p., nel disciplinare il “diritto di querela”, afferma che “Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela”⁹. Emerge dunque, dal testo del comma primo dell'articolo, la distinzione tra reati procedibili d'ufficio¹⁰ – che non necessitano dunque di alcun impulso da parte di soggetti terzi rispetto al Pubblico Ministero – e reati procedibili a querela della persona offesa (ove non sia necessaria un'istanza o una richiesta, come per i reati commessi all'estero, oggetto di approfondimento nel primo volume, cui pertanto si rinvia).

La querela consiste in una richiesta, da parte della persona offesa, di punizione dei fatti di cui sia stata vittima, e deve pertanto contenere l'espressa “volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato”, come prescritto dall'art. 336 c.p.p. (la disciplina della querela, al pari delle altre condizioni di procedibilità, è infatti divisa tra il codice penale e il codice di procedura penale, dal momento che si tratta di istituti attraverso cui si dà impulso all'inizio del procedimento penale, e che, nel contempo, ne condizionano l'esito e la stessa procedibilità¹¹).

⁹ Ai sensi del comma secondo dell'art. 120 c.p. “Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela, è esercitato dal genitore o dal tutore”, mentre il comma terzo precisa che “I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato”. In relazione a siffatte ipotesi, l'art. 121 c.p. prevede, a tutela del minore infra quattordicenne o di chi sia incapace naturale, che “Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale”. Del pari, l'art. 125 c.p., con riferimento al caso in cui il genitore, il tutore o il curatore abbiano rinunciato a sporgere querela nell'interesse del minore o del soggetto inabilitato, prevede espressamente che tale rinuncia “non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela”, così da non privare costoro del relativo diritto e da rimettere al diretto interessato la scelta in merito alla punizione del reo.

¹⁰ Va precisato che, ai sensi dell'art. 131 c.p., “Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio”.

¹¹ La materia è destinata ad essere profondamente incisa per effetto dell'attuazione della delega conferita al Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettere a) e b), per la modifica del

Ai sensi dell'art. 124, comma primo, c.p., tale volontà deve essere manifestata entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato, pena la decadenza dal diritto di querela; la norma fa tuttavia salva la possibilità che il legislatore preveda un termine diverso, come nel caso dei delitti di atti persecutori (o *stalking*) e di violenza sessuale, per i quali il termine di proposizione della querela è di sei mesi. In ogni caso, ai sensi dell'art. 126 c.p., *“Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa”* ma *“Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato”*.

Gli artt. 122 e 123 c.p. prendono invece in considerazione le ipotesi in cui vi siano più persone offese ovvero più autori del medesimo reato, stabilendo, rispettivamente, che *“Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse”* e che *“La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato”*.

Nell'uno e nell'altro caso è pertanto sufficiente che una sola persona offesa sporga querela o che quest'ultima sia sporta verso di uno soltanto dei concorrenti, perché il reato sia perseguito penalmente nei confronti di tutti gli autori del reato.

Specularmente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 124 c.p., *“La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato”*.

La disposizione citata consente infatti al querelante di rinunciare all'esercizio del diritto di querela¹², in forma tacita o espressa, precisando, al comma

regime di procedibilità di taluni reati. Più nello specifico, la citata lett. a) delega il governo a *“prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale [violenza privata], e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità; 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale [relative ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale]; 3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità”*. La legge delega, alla successiva lettera b), delega inoltre il Governo a *“prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a), il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata;”*, così introducendo una disciplina intertemporale e di coordinamento.

¹² La disciplina della rinuncia alla querela è completata dalle norme dettate dall'art. 339 c.p.p., ai sensi del quale, *“La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all'interessato o a un suo*

terzo, che “*Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi*” (si pensi al caso in cui la persona offesa abbia pubblicamente accettato le scuse da parte del reo in relazione al previgente delitto di ingiuria); un’ipotesi di rinuncia espressa può invece essere ravvisata nel caso di una transazione in cui esplicitamente la persona offesa rinunci a sporgere querela nei confronti del reo.

Si tratta pertanto di un diritto disponibile, come confermato dalla disciplina della c.d. remissione di querela, collocata invece tra le cause di estinzione del reato, in ragione del suo effetto sulla responsabilità penale del reo.

La differenza tra i due istituti si coglie sul piano temporale e degli effetti che producono; la rinuncia può infatti intervenire solo prima che la persona offesa abbia sporto querela nei confronti del reo e preclude la successiva richiesta di punizione nei confronti di quest’ultimo; la remissione di querela, al contrario, può avvenire solo dopo che sia stata presentata querela (e comunque prima che sia intervenuta condanna, come precisato dall’art. 152 c.p., al comma quarto) e incide quindi sul procedimento penale (che, a seconda della fase del procedimento, si concluderà con l’archiviazione, con sentenza di non luogo a procedere o con sentenza di non doversi procedere); ai sensi del comma primo dell’art. 152 c.p., infatti, “*Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato*”.

La remissione di querela può avvenire in sede processuale o al di fuori del processo, fatta eccezione per le ipotesi in cui il legislatore richieda obbligatoriamente, per determinate fattispecie penali, che la persona offesa manifesti la propria volontà di remissione di querela davanti al giudice, per consentire a quest’ultimo di accertare le effettive intenzioni della parte e di verificarne la consapevolezza e la spontaneità (come previsto con riferimento al delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612 *bis* c.p., che, dopo la modifica apportata con decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con legge 15 ottobre 2013, n. 119, all’ultimo comma dell’art. 612 *bis*, che oggi prevede che “*La remissione della querela può essere soltanto processuale*”).

rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l’identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante”; oltre ai profili formali, la disposizione citata, al comma secondo, prevede in relazione al contenuto della rinuncia che “*La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti*”, consentendo di qualificarla come atto c.d. “puro”, che non tollera cioè la sottoposizione a termini o a condizioni. Infine il comma terzo dell’art. 339 c.p.p. prevede, in relazione alle ipotesi di rinuncia espressa, che “*Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno*”, consentendo la definizione della vicenda penalmente rilevante anche sul piano civilistico.

Con particolare riferimento alla remissione extraprocessuale, l'art. 152 c.p., al comma secondo, prevede che possa essere espressa o tacita, precisando al comma terzo che *“Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela”*.

Tra i fatti incompatibili cui la norma fa riferimento, ha posto particolari questioni in giurisprudenza la mancata presentazione in giudizio della persona offesa, superate tuttavia nel 2016, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 31668, in cui si afferma che *“Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela”*.

Con riferimento, invece, al contenuto della remissione, l'ultimo comma dell'art. 152 c.p., al pari di quanto previsto per la rinuncia alla querela, precisa che *“La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni”* e che *“Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno”*. A tali previsioni deve essere inoltre aggiunta quella di cui all'ultimo comma dell'art. 340 c.p.p., ai sensi del quale *“Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto”*, consentendo così alle parti di definire anche i profili attinenti alle spese processuali.

Quest'ultima disposizione regola altresì le forme in cui la remissione deve avvenire, prevedendo che *“La remissione della querela è fatta [...] personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità”*; con riferimento al soggetto remittente, inoltre, è previsto dall'art. 156 c.p. che *“Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato”*, precludendo così la possibilità che gli eredi manifestino volontà contraria a quella del defunto; l'art. 153 c.p. prende invece in considerazione le ipotesi in cui la persona offesa sia priva della capacità di agire, per età ovvero per infermità mentale, prevedendo che il diritto di remissione sia esercitato dal legale rappresentate o che quest'ultimo approvi la remissione da parte del minore che abbia compiuto i quattordici anni o dell'inabilitato.

Per converso, la remissione di querela da parte del rappresentante non ha effetto se il rappresentato manifesti volontà contraria, come previsto dal comma terzo dell'art. 153 c.p.

L'art. 154 c.p., al comma primo, disciplina inoltre le ipotesi in cui la querela sia stata proposta da più persone, precisando che *“il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti”*. Il comma secondo disciplina invece il caso in cui, tra più persone offese, solo una abbia sporto

querela e rimesso la stessa, facendo salvo in questo caso “*il diritto di querela delle altre*”, che potranno esercitarlo incondizionatamente, purché entro i termini di legge di cui al sopra esaminato art. 124 c.p.

La remissione di querela da parte della persona offesa, nelle forme e nei limiti finora esaminati, è presupposto necessario ma non sufficiente perché il reato possa ritenersi estinto.

Ai sensi del comma primo dell’art. 155 c.p., infatti, “*La remissione non produce effetto, se il querelato l’ha espressamente o tacitamente ricusata*”, con la precisazione che, anche in questo caso, “*Vi è ricsusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione*” (come ad esempio il compimento di atti processuali a seguito di intervenuta rimessione o lo svolgimento di indagini difensive nonostante la remissione di querela, in fase antecedente al giudizio dibattimentale); perché intervenga l’estinzione del reato per remissione di querela occorre pertanto l’accettazione da parte del querelato.

Anche per l’accettazione operano le medesime regole dettate dall’art. 153 c.p. per l’esercizio del diritto di remissione, in forza dell’espresso richiamo contenuto al comma terzo dell’art. 155 c.p.; il comma quarto dell’articolo prevede inoltre che “*Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale*”.

Infine, il comma secondo dell’art. 155 c.p. prende in esame l’ipotesi in cui il reato oggetto di querela e di successiva remissione sia stato posto in essere da una pluralità di persone, prevedendo che la remissione opera a favore di tutti i querelati, anche se fatta a favore di uno soltanto di loro, ma non per quelli che l’abbiano ricusata o che comunque non l’abbiano accettata.

5. La prescrizione

Tra le cause di estinzione del reato di più frequente applicazione, nonché da sempre oggetto di una recente e incisiva riforma, attuata con legge n. 103 del 2017¹³, c.d. riforma *Orlando*, e dell’attenzione della giurisprudenza naziona-

¹³ Nella proposta di legge n. 4368, approvata dal Senato il 15 marzo 2017, che ha dato origine alla legge n. 103 del 2017, è infatti confluita, con modifiche, la proposta di legge “*Ferranti ed altri C. 2150 (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, S. 1844)*”, introducendo alcune importanti novità nella disciplina generale della prescrizione, mediante la novella degli artt. 158 ss. c.p., ai sensi dei commi 10 ss. dell’articolo unico di cui si compone la legge di riforma, che intervengono, come si avrà modo di osservare nel prosieguo, sull’individuazione del *dies a quo* del termine di prescrizione – con particolare riferimento ad alcuni delitti quando commessi ai danni di un minore – nonché sulla sospensione e sull’interruzione

le e, di recente, anche sovranazionale, rientra quella della prescrizione, di cui agli artt. 157 ss. c.p.

La prescrizione (oggetto di approfondimento nel primo volume in relazione alla compatibilità della disciplina nazionale con le norme europee in materia di IVA, nonché con riferimento ai profili successivi della novella del 2005, con legge *ex Cirielli*), ai sensi dell'art. 157 c.p., "*estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena editale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria*".

Il decorso del tempo incide infatti sull'attualità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e, nel contempo, sull'efficacia della pena che ne conseguirebbe; la funzione rieducativa della pena sarebbe compromessa e potrebbe risultare inutile se l'affermazione di colpevolezza del reo e l'esecuzione della pena irrogata intervenissero a distanza di anni dal fatto di reato, dal momento che la stessa persona condannata potrebbe essere diversa rispetto a quella che si sia resa responsabile del reato, perché mutata nel tempo nel suo modo di essere e nella sua condotta di vita.

Parte della dottrina sottolinea inoltre che le lungaggini processuali cui la giustizia penale, per carenza di strumenti e personale, è purtroppo soggetta, non dovrebbero ricadere sull'imputato che, ai sensi del comma secondo dell'art. 27 Cost., si presume innocente fino a sentenza definitiva di condanna; su quest'ultimo infatti, il protrarsi nel tempo dell'accusa di aver commesso un reato e l'attesa di una pronuncia definitiva, determinano effetti anche devastanti sulla sua sfera personale e sulla sua vita di relazione, familiare e sociale, tali da indurre parte della dottrina a definire il processo stesso una "pena".

Il legislatore del 1930 ha pertanto previsto che, fatta eccezione "*i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti*" (che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 157 c.p. non si estinguono per prescrizione), il decorso del tempo estingue il reato, stabilendo i termini entro cui debba pervenirsi ad una sentenza definitiva di condanna.

del termine prescrizionale e sui relativi effetti. Come evidenziato nella relazione del Servizio Studi della Camera, tra le più rilevanti modifiche apportate rispetto all'originario disegno di legge, "*si segnala la soppressione, rispetto al testo-Camera, dell'integrazione all'art. 157 c.p. che – in relazione al tempo necessario a prescrivere – stabiliva l'aumento della metà dei termini di prescrizione per i seguenti reati: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*".

La prescrizione è stata quindi disciplinata come causa di estinzione del reato, assumendo pertanto carattere sostanziale – come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 393 del 2006, oggetto di approfondimento nel primo volume – a differenza di quanto previsto dal previgente Codice del 1889, che all’art. 91 disponeva che “*La prescrizione, salvo i casi nei quali la legge disponga altrimenti, estingue l’azione penale*”, conferendo così all’istituto natura processuale.

Come si è avuto modo di osservare nel primo volume, in relazione ai profili successivi della riforma del 2005, con legge *ex Cirielli*, n. 251, la previgente disciplina dettata dall’art. 157 c.p. prevedeva una pluralità di termini di prescrizione, la cui durata era connessa alla pena edittale prevista per ciascun reato, dividendoli per scaglioni.

L’attuale disciplina dei termini di prescrizione individua invece un termine minimo di prescrizione, che viene fissato in sei anni per i delitti e in quattro per le contravvenzioni, prevedendo che, ove la pena massima prevista per il reato risulti superiore, si debba far riferimento a quest’ultima per individuare la durata della prescrizione.

Pertanto, se un delitto è punito con una pena detentiva che nel massimo sia inferiore o pari ai sei anni, ovvero con una pena pecuniaria, troverà applicazione il termine residuale di cui al comma primo dell’art. 157 c.p.; quando invece il massimo edittale superi i sei anni, dovrà farsi riferimento alla durata della pena per individuare il termine di prescrizione: ad esempio, il delitto di millantato credito del patrocinatoro, di cui all’art. 382 c.p., punito nel massimo edittale con otto anni di reclusione, si prescriverà nel più lungo periodo di otto anni; diversamente, il delitto di furto, di cui all’art. 624 c.p., punito nel massimo con tre anni di reclusione, si prescriverà nel suddetto termine residuale di sei anni.

I successivi commi dell’art. 157 c.p. disciplinano il computo dei termini¹⁴ di prescrizione e la loro determinazione, prevedendo che “*Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato*”; occorre dunque far riferimento alla pena edittale e non a quella che sia stata irrogata in giudizio o che il giudice ritenga di irrogare in concreto; qualora inoltre l’imputato sia stato accusato di aver commesso il delitto in forma tentata, dovrà farsi riferimento alla pena massima prevista per il delitto, ridotta nella misura minima di un terzo, ai

¹⁴ La disciplina dettata dal legislatore in materia di prescrizione opera congiuntamente alle disposizioni generali di cui all’art. 14 c.p., ai sensi del quale, “*Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune*” e “*Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine*”.

sensi dell'art. 56 c.p. (ove pertanto la pena edittale massima prevista per il delitto consumato sia pari a nove anni di reclusione, il termine di prescrizione dovrà essere individuando riducendo di un terzo la durata della pena massima e, nel caso di specie, saranno necessari sei anni perché il tentato delitto si prescriva).

Il comma secondo dell'articolo in esame precisa, al riguardo, che il giudice, nel determinare il periodo necessario perché maturi la prescrizione, non deve *“tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante”*.

La norma fa dunque riferimento alle circostanze aggravanti appartenenti alle categorie di cui all'art. 63, comma terzo, c.p., oggetto di esame nella parte seconda del presente volume, e, in particolare, alle c.d. circostanze aggravanti autonome (che, lo si rammenta, comportano l'irrogazione di una pena di specie diversa rispetto a quella prevista per il reato non circostanziato) e a quelle ad effetto speciale (che comportano un aumento di pena superiore ad un terzo rispetto a quella edittale prevista per il reato non circostanziato).

Il comma terzo dell'art. 157 c.p. esclude inoltre che possa trovare applicazione il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti, previsto dall'art. 69 c.p., con la conseguenza che il giudice dovrà fare riferimento all'aumento o alla diminuzione prevista dalle suddette circostanze aggravanti autonome o ad effetto speciale, senza tener conto delle altre circostanze del reato (se, ad esempio, sussiste dunque una circostanza aggravante ad effetto speciale, che aumenti la pena base di sei anni della metà, concorrente con una o più attenuanti, anche se queste ultime siano ad effetto speciale, il giudice non dovrà tenerne conto e individuerà il termine di prescrizione in nove anni, derivanti dall'aumento di pena per effetto della circostanza ad effetto speciale).

È infine previsto, ai sensi del comma quarto, che *“Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva”*; la pena pecuniaria, anche se prevista congiuntamente a quella detentiva, non sortisce alcun effetto sul termine di prescrizione.

I termini di prescrizione, così individuati, sono destinati ad essere raddoppiati, ai sensi del comma sesto dell'art. 157 c.p., per una serie di reati¹⁵ rite-

¹⁵ La disposizione del comma sesto prevede infatti che *“I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449 e 589, secondo*

nuti dal legislatore di maggiore gravità e allarme sociale ovvero in ragione di esigenze di ordine probatorio.

La *ratio* di tale raddoppiamento dei termini di prescrizione è stata tuttavia ritenuta insussistente con riferimento al delitto di incendio colposo, di cui all'art. 449 c.p., richiamato nel testo del comma sesto dell'art. 157 c.p.; con sentenza n. 143 del 2014, la Corte Costituzionale ha quindi dichiarato l'illegittimità della norma *“nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all'art. 423 del codice penale)”*.

Nella motivazione della citata sentenza si rileva infatti come *“il raddoppio del termine di prescrizione del delitto di incendio colposo non possa essere in alcun modo giustificato, nel raffronto con il trattamento riservato all'omologa figura dolosa, facendo leva su considerazioni legate al grado di allarme sociale”*, evidenziando nel contempo che *“È manifestamente insostenibile, perché contrario a logica, che un fatto criminoso – nella specie, un incendio – causato per colpa, alla cui base si pone invariabilmente un semplice difetto di attenzione, di prudenza, di perizia o di osservanza di regole cautelari (art. 43 cod. pen.), “resista all'oblio”, nella coscienza sociale, molto più a lungo del medesimo fatto di incendio causato intenzionalmente, suscettibile di collocarsi in contesti criminali ben più allarmanti, caratterizzati dal ricorso ad attività intimidatrici o di ritorsione”*.

Del pari, si rileva che *“La registrata anomalia sistematica non può trovare giustificazione neppure in considerazioni di ordine probatorio”*, così confermando la duplice *ratio* della disposizione in esame, legata alla gravità del reato commesso e alle esigenze di carattere probatorio legate al suo accertamento, entrambe carenti con riferimento a detta fattispecie; alle stesse conclusioni, secondo parte della dottrina, dovrà pervenirsi anche in relazione al delitto di omicidio (colposo) stradale, di cui all'art. 589 *bis* c.p., introdotto tra i delitti con prescrizione raddoppiata, a seguito della legge 23 marzo 2016, n. 41.

Ai sensi dell'art. 158 c.p., il termine di prescrizione del reato, determinato a norma dell'art. 157 c.p., decorre *“per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'atti-*

e terzo comma, e 589-bis nonché per i reati di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater”.

vità del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza”. Il *dies a quo* della prescrizione (letteralmente il “giorno da cui” decorre la prescrizione) resta tale anche quando si tratti di reati punibili a querela, istanza o richiesta¹⁶, a nulla rilevando le relative condizioni di procedibilità.

Diversamente, ove sia prevista una condizione di punibilità (oggetto di approfondimento nel secondo volume), “il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata”; così, ad esempio, i termini di prescrizione del delitto di incesto decorreranno dal momento del pubblico scandalo e non da quello della condotta criminosa.

Riguardo l’individuazione del *dies a quo* del termine di prescrizione, il comma 10 dell’art. 1 della citata legge n. 103 del 2017, nel dare attuazione alla Convenzione di Istanbul, contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, ha aggiunto un ultimo comma all’art. 158 c.p., ai sensi del quale “Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato”.

L’individuazione dei reati di riferimento è stata dunque affidata al rinvio all’art. 392, comma 1 bis, c.p.p., che disciplina i casi di incidente probatorio, con particolare riferimento ai “procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis,

¹⁶ Il riferimento è agli atti disciplinati dagli artt. 127 ss. c.p.; in particolare, l’art. 127 c.p. prende in considerazione la richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica, disponendo che “qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro della Giustizia”; il successivo art. 128 c.p. individua, invece, in via generale i termini di presentazione della richiesta, prevedendo che “Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell’Autorità, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l’Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato” e precisando, al comma secondo, che “Quando la punibilità di un reato commesso all’estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato”. Ai sensi dell’art. 129 c.p., inoltre, “La richiesta dell’Autorità è irrevocabile” e trovano applicazione, in relazione ai casi di reato commesso da una pluralità di persone, la già esaminate disposizioni degli articoli 122 e 123 c.p. La stessa disciplina della richiesta trova applicazione, ai sensi dell’art. 130 c.p., per l’istanza, precisandosi nell’ultimo periodo della disposizione citata, che “Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela”.